

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 64/2013
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.		
NUMERO ATTO	COM(2013) 266		
NUMERO PROCEDURA	2013/0139 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	08/05/2013		
DATA DI TRASMISSIONE	21/05/2013		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	17/07/2013 ¹		
ASSEGNATO IL	23/05/2013		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	27/06/2013
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/06/2013
OGGETTO	<p>La proposta persegue la creazione di un mercato unico dei conti bancari efficiente e competitivo, dotato di un livello elevato di protezione dei consumatori e che favorisca una crescita economica equilibrata e una maggiore inclusione economica. In particolare, tenta di realizzare tre finalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'armonizzazione della terminologia e della presentazione delle spese relative ai conti di pagamento per facilitare il confronto tra le diverse offerte reperibili sul mercato; 2) l'istituzione di una procedura che favorisca il trasferimento del conto di pagamento; 3) l'accesso ai servizi di pagamento di base. 		
BASE GIURIDICA	Art. 114 del TFUE , ai sensi del quale " <i>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il</i>		

¹ Il fatto che sia decorso il termine di otto settimane previsto per l'adozione di un parere motivato, e cioè di un parere in cui si attesta la non conformità della proposta al principio di sussidiarietà (art. 8 della legge n. 234 del 2012), lascia comunque integro il potere dei parlamenti nazionali e dei loro organi parlamentari di adottare un "parere" che rilevi ai fini del c.d. dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea (art. 9 legge citata) e che possa costituire al contempo anche atto di indirizzo al Governo (art. 7 legge citata).

funzionamento del mercato interno".

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La Commissione europea giustifica il rispetto del principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione al fine di evitare frammentazioni del mercato unico derivanti da misure di regolamentazione non uniformi, o addirittura divergenti, che creino ostacoli all'ingresso sul mercato, soprattutto al livello transfrontaliero;

valore aggiunto per l'Unione in virtù:

- dell'auspicata rimozione di ostacoli alla libera circolazione dei servizi di pagamento, in grado di determinare distorsioni della concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio ed ostacolare la competitività, la crescita e l'occupazione;
- della maggiore competitività dei mercati nonché del raggiungimento di un livello omogeneo di protezione dei consumatori;
- della riduzione di costi e della massimizzazione di economie di scala per i prestatori che desiderino operare al livello transfrontaliero derivanti dall'introduzione di una normativa.

In merito al principio di proporzionalità, il provvedimento è affermato congruo agli obiettivi che intende perseguire.

Per contro, lo [European Banking Industry Committee](#) (EBIC), organismo espressione delle associazioni bancarie europee, ha argomentato in una nota le proprie perplessità sul rispetto del principio di sussidiarietà. Per dettagli si veda *infra*, par. 3.

ANNOTAZIONI:

La presentazione della proposta di direttiva in oggetto costituisce il momento di arrivo di una serie di tentativi di disciplinare al livello europeo la comparabilità delle spese e la modalità di presentazione delle informazioni dei conti di pagamento²:

- 1) la [direttiva 2007/64/CE](#)³ ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese applicate dai prestatori di servizi di pagamento ma non ha dettagliato la modalità di presentazione delle informazioni, anche ai fini della comparabilità delle spese;
- 2) lo [European Banking Industry Committee](#) nel 2008 ha adottato dei [principi comuni per il trasferimento dei conti bancari](#) (pubblicati in lingua inglese sul sito dell'EBIC; se ne veda anche l'adozione in Italia a cura dell'[ABI](#)). La Commissione europea riporta, però, che nel 2012 l'applicazione di tali principi da parte delle banche nazionali risultava insufficiente. Privo di successo è stato poi il tentativo da parte dell'EBIC, su invito della Commissione europea, di sviluppare in via di autoregolamentazione un quadro che garantisse maggiore trasparenza sulle spese del conto di pagamento. Una proposta in tal senso, formalizzata alla Commissione europea nel 2011, è stata ritenuta da quest'ultima "*insoddisfacente*" (si veda la relazione introduttiva all'atto in oggetto, par. 1.2, pag. 4, penultima riga);
- 3) il 18 luglio 2011 la Commissione è intervenuta con la "[Raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base](#)". Questa elenca le caratteristiche di un conto di pagamento di

² L'art. 2, let. b), definisce il conto di pagamento come il "*conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento*".

³ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

base (sezione III) e fornisce indicazioni sulle spese applicate (*"gli Stati membri dovrebbero garantire che un conto di pagamento di base sia offerto gratuitamente o con una spesa ragionevole"*, sezione IV, punto 9), nonché sulle informazioni generali (*"Gli Stati membri dovrebbero far sì che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche dei conti di pagamento di base offerti, alle spese addebitate e alle relative condizioni d'uso"*, sezione V, punto 14).

Il termine di sei mesi stabilito al punto 20) perché gli Stati membri assicurassero l'applicazione della raccomandazione è trascorso invano: nella relazione al documento in esame si riporta che *"a tutt'oggi in undici Stati membri non sono ancora in vigore misure che disciplinano il diritto di aprire un conto (con caratteristiche di base), le caratteristiche del conto e le spese connesse"*⁴.

L'intervento di cui al documento in oggetto era stato ampiamente preannunciato dalla Commissione europea, ad esempio nei seguenti documenti:

- 1) nella Comunicazione "L'atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita" ([COM\(2012\) 573](#)). In questo documento sono state individuate 12 azioni prioritarie, da realizzare affinché contribuiscano *"a creare crescita e occupazione e a rafforzare la fiducia nel mercato unico"*. La dodicesima azione consiste appunto nel *"dare a tutti i cittadini dell'UE l'accesso ad un conto di pagamento di base, garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie e facilitare il cambiamento di conto bancario"*;
- 2) nel Programma di lavoro della Commissione per il 2013, in cui l'iniziativa sui conti bancari era inserita tra quelle finalizzate ad indirizzare l'UE verso un'autentica Unione economica e monetaria ([COM\(2012\) 629, Allegato](#), vol. 2, pag. 5, iniziativa n. 22)

Anche il Parlamento europeo ha convenuto sul carattere fondamentale di un intervento in questo ambito, come dimostrano:

- 1) la risoluzione sul mercato unico per gli Europei ([risoluzione del Parlamento europeo 2010/2278\(INI\) del 6 aprile 2011](#)), tra le "priorità fondamentali" per il completamento del mercato unico, ha rivolto alla Commissione europea l'invito a *"presentare entro giugno 2011 una proposta legislativa intesa a garantire l'accesso a determinati servizi bancari di base e a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle spese bancarie entro la fine del 2011"* (punto n. 69);
- 2) la reiterata richiesta alla Commissione, il 14 luglio 2012, di presentare *"sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entro gennaio 2013, una proposta di direttiva che garantisca l'accesso ai servizi di pagamento di base per tutti i consumatori legalmente residenti nell'Unione"* (punto n. 1, [Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base, 2012/2055\(INI\)](#)). L'Allegato alla risoluzione stessa contiene sei raccomandazioni dettagliate sul contenuto ritenuto auspicabile dell'intervento normativo. Tra queste si cita la necessità di *"migliorare la concorrenza a livello di servizi bancari e di pagamento al fine di: garantire la trasparenza e la comparabilità degli importi delle spese relative ai conti bancari, in modo che i consumatori possano raffrontare le tariffe di diverse banche e scegliere l'offerta più conveniente ed eliminare tutti gli ostacoli tecnici e amministrativi che si frappongono al cambiamento di conto bancario, in modo che i consumatori possano trasferire agevolmente il proprio conto da una banca all'altra"* (raccomandazione n. 6, punto n. 31, a).

⁴ L'Italia - si legge nella sintesi della valutazione d'impatto di cui al documento [SWD\(2013\) 165](#), nota n. 5, pag. 3 - è con il Belgio e la Francia uno dei tre paesi che dispongono di un quadro normativo conforme alla raccomandazione della Commissione. Infatti al disposto dell'art. 12, c. 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*"Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base"*) ha dato applicazione la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica. La [convenzione](#), il cui testo è disponibile sul sito dell'ABI, disciplina in dettaglio l'apertura del conto di base, le sue caratteristiche e le spese applicabili.

1) Consultazioni

Una [consultazione pubblica](#) sulle spese, il trasferimento e l'accesso ai conti di pagamento ha avuto luogo tra il 20 marzo 2012 ed il 12 giugno 2012. Un [sunto delle risposte](#) è disponibile, in lingua inglese, sul sito Internet della Commissione europea. In estrema sintesi, si è rilevato un atteggiamento favorevole ad un intervento UE nei consumatori e nei rappresentanti della società civile, mentre il mondo della finanza si è, in genere, espresso in senso più critico.

Nessun organismo pubblico italiano ha partecipato alla consultazione. Si segnalano, tuttavia, i contributi dell'[ABI](#) e di [Unicredit spa](#), entrambi disponibili in lingua inglese, e quelli di [Adiconsum](#) e [Altroconsumo](#).

2) Normativa proposta

L'art. 1, nel determinare l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta di direttiva, specifica che essa si applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione ed ai conti di pagamento detenuti dai consumatori. Ne deriva che eventuali conti detenuti da imprese (attività commerciali, industriali, artigianali o professionali) sono esclusi dal suo campo di applicazione (si veda l'art. 1, par. 2; il punto n. 9 delle Premesse; anche l'art. 2, let. a), per la definizione di "consumatore").

a) Spese connesse ad un conto di pagamento (capo II, artt. 3-8)

Prima della stipulazione di un contratto, al consumatore deve essere fornito, in ogni momento e gratuitamente, su un supporto durevole in locali aperti al pubblico e in formato elettronico su siti Internet (par. 6) :

- 1) un documento informativo sulle spese, completo di elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale (si veda in proposito l'art. 3) e le spese corrispondenti per ciascun servizio (art. 4, par. 1);
- 2) un glossario (art. 4, par. 4), "*redatto in modo chiaro e non ambiguo e in un linguaggio non tecnico*" (par. 5);

L'art. 5 disciplina la fornitura al consumatore, almeno una volta l'anno, di un riepilogo delle spese, che contenga tra l'altro la spesa unitaria addebitata per ogni servizio, l'importo totale nel periodo di riferimento delle spese per ogni servizio fornito e per la totalità dei servizi.

L'art. 7 dispone che i consumatori debbano avere accesso ad almeno un sito Internet di confronto delle spese imposte sui servizi di pagamento a livello nazionale, che fornisca loro informazioni "*adeguate*" (par. 5). Il sito può essere gestito da privati (accreditatisi in conformità con il disposto di cui al par. 2) o dall'autorità nazionale incaricata (si veda l'art. 20).

Norme specifiche sono finalizzate a tutelare la completa informazione del consumatore in ambito contrattuale e commerciale (art. 6) e nel caso di conti inclusi in un pacchetto (art. 8).

b) Trasferimento di un conto di pagamento (capo III, artt. 9-13)

L'art. 9 assicura a tutti i consumatori che abbiano il conto di pagamento presso un prestatore situato nell'Unione la possibilità di trasferire il conto medesimo, anche in un altro Stato membro (par. 8). L'art. 10 descrive dettagliatamente, anche nelle scadenze temporali, l'articolata procedura prevista per il servizio di trasferimento, il mancato rispetto della quale può, ai sensi dell'art. 12, dare vita a risarcimento da parte del prestatore di servizi di pagamento ove ne scaturiscano perdite finanziarie per il consumatore (art. 12, par. 1). L'eventuale addebito di spese per il consumatore è disciplinato dall'art. 11.

Un'informativa sul servizio di trasferimento deve essere messa a disposizione dei consumatori gratuitamente ed in qualsiasi momento, su un supporto durevole nelle agenzie dei prestatori di servizio di pagamento aperte al pubblico e in formato elettronico sui propri siti Internet (art. 13).

c) Conto di pagamento di base (capo IV, artt. 14-19)

L'art. 15, par. 2, incarica gli Stati membri di assicurare che i consumatori residenti legalmente nell'Unione (non quindi necessariamente cittadini) abbiano il "*diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base*", prodotto che deve essere offerto da almeno un prestatore di

servizi di pagamento sul territorio nazionale, non unicamente mediante funzioni di banca *on-line* (art. 15, par. 1) "*a titolo gratuito o per una spesa ragionevole*" (art. 17, par. 1), senza l'obbligo di acquisto di servizi accessori (art. 15, par. 6). Nel contempo, ai sensi dell'art. 19, "*gli Stati membri assicurano che vengano adottate le misure per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base*" e sulle sue caratteristiche, con contestuale obbligo per gli istituti bancari di informare a loro volta i consumatori.

Elementi ostativi all'apertura del conto possono essere (art. 15, par. 3) la circostanza che il consumatore sia già titolare di un conto di pagamento sul territorio nazionale o il mancato soddisfacimento delle condizioni previste dal capo II della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In nessun caso è consentita la discriminazione dei consumatori residenti legalmente nell'Unione in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza (artt. 14 e 15, par. 2).

L'art. 16 disciplina le caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base, elencando i servizi da consentire (par. 1), il numero minimo di operazioni da fornire con l'addebito di un'eventuale spesa (par. 2), la possibilità di operare *on-line* (par. 3).

I servizi da consentire sono:

- 1) l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;
- 2) versamento di denaro;
- 3) prelievo di contante;
- 4) esecuzione di addebiti diretti; operazioni di pagamento mediante carta di pagamento, ivi compresi i bonifici *on-line*; bonifici.

Ai sensi dell'art. 16, par. 4, in questo tipo di conto non è consentito alcun tipo di scoperto. L'art. 17 disciplina le spese ad esso associate, tra le quali la nozione di "*spesa ragionevole*", che viene definita in funzione dei livelli di reddito nazionali, della media delle spese applicate ai conti di pagamento nello Stato membro, del totale dei costi connessi alla fornitura del conto di pagamento con caratteristiche di base e dei prezzi al consumo nazionali. L'art. 18 disciplina il rapporto contrattuale, con particolare riferimento alla risoluzione unilaterale da parte del prestatore di servizi di pagamento.

d) Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri, oltre ad individuare le autorità competenti chiamate a garantire e sorvegliare l'osservanza delle norme in via di adozione (art. 20), dovranno assicurare che i consumatori abbiano accesso a procedure di reclamo e ricorso extragiudiziale delle controversie "*efficaci ed efficienti*" (art. 21). A loro spetterà inoltre comminare misure e sanzioni amministrative "*efficaci, proporzionate e dissuasive*" applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate per il recepimento della direttiva (art. 22), il cui termine è fissato dall'art. 28 in un anno dall'entrata in vigore del testo.

Ai sensi dell'art. 26, infine, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione precise informazioni ai fini di una valutazione dell'operatività del sistema che si propone di instaurare.

3) Posizione dell'EBIC rispetto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

Lo European Banking Industry Committee, organo esponente delle associazioni bancarie europee, si è espresso in senso critico rispetto alla proposta di direttiva in oggetto, contestandone il rispetto del principio di sussidiarietà in un [documento](#) pubblicato sul sito Internet dell'associazione.

Preliminarmente, e con riferimento al criterio di valutazione della sussidiarietà consistente nella necessità dell'intervento dell'Unione, l'EBIC sottolinea come la medesima Commissione europea abbia riconosciuto che "*un intervento dell'UE non può facilmente affrontare alcuni degli aspetti meno tangibili del trasferimento bancario, quali la lingua o la distanza*" (versione inglese della valutazione d'impatto, [SWD\(2013\) 164](#), pag. 52)⁵.

⁵ Si segnala che, subito dopo la premessa citata, la Commissione elenca le finalità, il cui perseguimento giustificerebbe comunque l'intervento dell'UE: promuovere il miglioramento del funzionamento del mercato interno, permettere ai consumatori di compiere scelte informate e consentire loro di trarre vantaggio dal mercato unico, permettere l'accesso ai servizi essenziali.

Il documento prosegue, quindi, presentando le argomentazioni alla base dell'affermata violazione del principio di sussidiarietà, che possono essere riassunte come segue:

- 1) violazione del protocollo n. 2 al trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Gli esperti dell'EBIC sono dell'opinione che le difficoltà economiche e logistiche che implicherebbe la predisposizione di un sistema di trasferimento dei conti pan-europeo (impostazione di un'infrastruttura e di procedure che tengano in considerazione barriere linguistiche, ma anche diversi alfabeti e valute differenti) sarebbero eccessive rispetto ai benefici ottenuti dall'operazione, in considerazione del fatto che la domanda di servizi finanziari transnazionali è estremamente limitata⁶;
- 2) violazione della base giuridica: l'EBIC distingue le due esigenze a cui si cerca di dare risposta con l'istituzione dei conti di pagamento di base:
 - a) inclusione finanziaria dei cittadini più vulnerabili, al fine di consentire la loro partecipazione nella vita economica e sociale della società contemporanea⁷. Tale finalità, si argomenta, è espressione di scelte di politica sociale. Per quanto il trattato di Lisbona abbia rafforzato la dimensione sociale dell'Unione europea⁸, pure la relativa politica fa parte delle competenze condivise tra l'UE e gli Stati membri: *"le politiche sociali sono più efficacemente applicate a livello degli Stati membri che a livello europeo. Pertanto, in conformità al principio di sussidiarietà, il ruolo dell'UE si limita in questo settore a sostenere e integrare l'azione degli Stati membri"* (citazione dal sommario della legislazione dell'Unione, testo pubblicato sul sito Internet della Commissione europea). Gli esperti dell'EBIC giungono, quindi, alla conclusione che in quest'ottica la disciplina del conto di pagamento di base sia una questione nazionale, di competenza degli Stati membri con l'eventuale supporto della Piattaforma europea contro la povertà;
 - b) dimensione transnazionale, con la finalità di evitare che i consumatori trans-nazionali si vedano negare accesso a servizi di pagamento locali. Questo secondo aspetto appare rilevante dal punto di vista del mercato interno - ed incontestabile appare il riferimento all'art. 114 del TFUE come base giuridica - tuttavia l'EBIC ne contesta la rilevanza, di nuovo in virtù dell'affermata assenza di una domanda rilevante di servizi finanziari transfrontalieri.

Il testo evidenzia anche un "comportamento disproporzionale" della Commissione nella misura in cui tenta di imporre a tutti gli Stati membri norme che rispondono ad un problema che esiste solo in due di essi. Si cita, infatti, uno studio della Banca mondiale, secondo il quale in 25 dei 27 Stati membri la grande maggioranza dei cittadini (più del 70 per cento) sono titolari di conti di pagamento e solo la Romania e la Bulgaria dimostrano ancora una preferenza all'uso del contante⁹.

⁶ A conferma di tale affermazione viene citato l'esito di una rilevazione statistica commissionata dalla stessa Commissione europea (Speciale eurobarometro 373, disponibile in lingua inglese), risalente al settembre 2011. Da questa risulta che *"l'acquisto transnazionale di prodotti e servizi finanziari è estremamente limitato, con più di 9/10 dei cittadini (94 per cento) che affermano di non avere mai acquistato prodotti finanziari in altri Stati membri. Otto su 10 affermano di non avere intenzione di farlo in futuro"* (capitolo 2, pag. 29)

⁷ Nella propria Comunicazione "Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, in particolare attuando il Fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020" (COM(2013) 83) la Commissione europea argomenta che "i conti di pagamento sono uno strumento essenziale per la partecipazione delle persone all'economia e alla società. Il versamento dei salari e delle prestazioni e il pagamento della fatture di consumo corrente sono sempre più spesso effettuate per via bancaria. Un conto bancario è inoltre essenziale per accedere ad altri servizi finanziari di base, come i prestiti ipotecari, i prestiti al consumo, l'assicurazione vita, i pagamenti elettronici e gli investimenti" (pag. 22). In quest'ottica il preambolo della Raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base specifica che "Al fine di garantire un accesso più ampio possibile ai conti di pagamento di base, è indispensabile che gli Stati membri garantiscano che i consumatori abbiano accesso a un tale conto indipendentemente dalla situazione finanziaria di questi ultimi, ad esempio in caso di disoccupazione o fallimento personale" (punto n. 7).

⁸ Si vedano, in particolare, l'art. 3 del Trattato sull'Unione europea, il quale include la lotta contro l'esclusione sociale tra gli obiettivi dell'Unione europea, e l'art. 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale *"Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la (...) lotta contro l'esclusione sociale"*.

⁹ Si veda il grafico riportato nella versione inglese della valutazione d'impatto, SWD(2013) 164, pag. 24. Per contro, la Commissione europea avverte che *"tali dati possono essere diversi in termini assoluti. In Germania, mentre solo il 2 per cento dei consumatori non è titolare di conto corrente bancario, ciò equivale a quasi 1,5 milioni di persone"*.

Nella consultazione preliminare alla presentazione della proposta, l'**ABI** aveva affermato da un lato di non disporre di prove di una correlazione tra la comparabilità delle informazioni e la mobilità dei consumatori, anche al livello transnazionale e, dall'altro, la propria convinzione che *"differenze culturali, barriere linguistiche e differenze nei sistemi legali limitano principalmente la mobilità transnazionale dei consumatori"* (pag. 5).

Dubbi erano stati espressi sulla possibilità di standardizzare interamente la terminologia relativa ai conti bancari e, nel ritenere che ogni futura legislazione europea dovesse essere soggetta ad un'analisi costi-benefici che individui i benefici netti delle parti coinvolte (pag. 7), si era avvertito che un'eventuale legislazione europea non dovesse trascurare i risultati di analisi condotte al livello nazionale (art. 6).

Ancora, si sottolineava che le iniziative sull'esclusione sociale dovessero essere rinforzate da programmi di educazione finanziaria (pag. 10).

4) Posizione degli altri Parlamenti nazionali

Sul sito dedicato allo scambio di informazioni tra Parlamenti nazionali ([IPEX](#), Interparliamentary exchange) risulta che [cinque Parlamenti nazionali](#) abbiano terminato l'*iter* di valutazione del documento in oggetto. Nessuno di questi ha segnalato rilievi riguardo il principio di sussidiarietà.

Si rileva comunque, nella raccomandazione approvata dal Senato della Repubblica ceca (l'unica Camera che ha tradotto il proprio contributo in inglese), una valutazione negativa della proposta di introdurre un conto di pagamento con caratteristiche di base: *"non si trovano sufficientemente convincenti le ragioni della Commissione con riferimento al fatto che molti cittadini europei non hanno ancora un conto di pagamento (...) e, in più, un numero di istituzioni in vari Stati membri offrono gratuitamente servizi simili a quello del conto di pagamento con caratteristiche di base"*.

5) Deleghe

Il testo in esame prevede un'unica delega *ex art. 290* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione all'art. 3, par. 4, *"per stabilire (...) una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di pagamento, che sia comune almeno a una maggioranza di Stati membri"* e che comprenda *"termini e definizioni comuni per i servizi comuni"*. Si tratta di una delega a tempo indeterminato (art. 24, par 2), soggetta come di consueto a revoca (par. 3) o obiezione (par. 5) da parte di Parlamento europeo o Consiglio.

Al fine, poi, di garantire omogeneità ed uniformità ai formati del documento informativo sulle spese (art. 4, par. 7) e del riepilogo sulle spese (art. 5, par. 4), alla Commissione è conferito il potere di definire questi ultimi mediante atti di esecuzione, per la redazione dei quali sarà assistita dal Comitato bancario europeo.

Si sottolinea che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore la direttiva di cui si propone l'adozione con il documento in oggetto sarà soggetta a revisione, avviata da un relazione *ad hoc* della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio. A tale relazione potrà essere affiancata una proposta concreta (art. 27).

6) Valutazione d'impatto

La proposta di direttiva in oggetto è accompagnata da un documento in lingua inglese che ne analizza la valutazione d'impatto ([SWD\(2013\) 164](#)), una sintesi del quale è disponibile anche in lingua italiana ([SWD\(2013\) 165](#)).